



COMUNE DI ACRI
Provincia di Cosenza

**REGOLAMENTO
RECANTE LA DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ARTICOLO
113 DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 76 DEL
D.LGS. N. 56/2017**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n.81 del 4.9.2020

Premessa

Con il codice dei contratti – D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i. – è stata completamente rivisitata la disciplina degli incentivi legati all'espletamento di funzioni tecniche connesse sia alla realizzazione di opere pubbliche che all'acquisizione di beni, servizi e forniture, eliminando la remunerazione per le attività di progettazione interna.

L'articolo 113, comma 2, dispone che "l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti".

Gli incentivi dovranno essere ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle seguenti funzioni tecniche:

- *attività di programmazione della spesa per investimenti;*
- *attività per la verifica preventiva dei progetti;*
- *attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;*
- *attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;*
- *attività di responsabile unico del procedimento;*
- *attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;*
- *attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;*
- *attività di collaudo statico.*

Restano sempre esclusi dall'incentivo:

- *le attività manutentive ordinarie e straordinarie*
- *lavori e procedure di appalto di servizi e beni di entità ridotta o non preceduti dall'espletamento di una procedura comparativa, ovvero mediante ordini diretti tramite il mercato elettronico (MEPA).*

Il fondo viene costituito mediante la previsione di apposite risorse all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio, mediante l'adozione di idoneo impegno di spesa da parte del responsabile del settore competente ad adottare la determinazione a contrarre.

Qualora ci si avvalga di servizi da parte della Centrale Unica di Committenza, ai dipendenti di quest'ultima sarà riconosciuta, una quota parte dell'incentivo complessivo, nella misura prevista dal presente regolamento.

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, secondo le fattispecie previste dal comma 1 dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo del fondo riferito alla singola prestazione sarà ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Il fondo per l'innovazione, di cui all'articolo 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, costituito da una somma pari al 20% della percentuale stabilita sull'importo a base d'appalto dei lavori pubblici, dei servizi e forniture, sarà destinato prioritariamente all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie finalizzate all'efficientamento e sviluppo tecnologico dell'area tecnica, ovvero all'acquisto di software e banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa nella gestione degli appalti, nonché per la formazione.

La destinazione delle somme accantonate sarà determinata annualmente dalla Giunta Comunale, in base alle proposte fatte pervenire dai responsabili di settore.

Il regolamento dovrà consentire la partecipazione alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche tutti i dipendenti dell'ente che collaborano alla programmazione, alla verifica preventiva dei progetti e alla esecuzione delle opere o lavori pubblici, forniture e servizi, nella considerazione dei rispettivi ruoli e prerogative.

Pertanto, oltre al RUP, al personale tecnico incaricato della direzione dei lavori, dell'esecuzione del contratto, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità, dovranno essere coinvolti anche i dipendenti che abbiano partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla redazione dei bandi, dei capitolati, dei contratti e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto.

Analogamente dovrà trovare adeguato riconoscimento il ruolo dei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità. L'attività dei collaboratori deve comunque porsi in stretta correlazione funzionale con le attività incentivabili di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice.

Lo svolgimento delle funzioni tecniche dovrà essere affidato ad un apposito gruppo di lavoro la cui composizione sarà definita con l'atto formale da parte del responsabile competente ad eseguire l'intervento, ferma restando, ove possibile, la rotazione del personale.

Per effettuare la liquidazione il responsabile si avvale di una relazione predisposta dal responsabile del procedimento (RUP), previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai medesimi e del rispetto dei tempi e dei costi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non dovranno essere ripartite.

Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il regolamento dovrà prevedere una congrua riduzione dei compensi, sia in caso di mancato rispetto dei costi previsti nei documenti di programmazione, sia nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione.

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2 (Soggetti interessati)

Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della stazione appaltante, con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.

Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre stazioni appaltanti e in caso di Centrale Unica di Committenza.

In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

- il responsabile unico del procedimento, nominato tra dipendenti che possiedano il necessario inquadramento e adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato. Per lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve possedere un profilo professionale tecnico.

- il personale tecnico incaricato della direzione dei lavori, dell'esecuzione del contratto, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità.
- il personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto.
- i collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione (validazione), direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici). L'attività dei collaboratori deve porsi in stretta correlazione funzionale con le attività incentivabili di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016, n. 11, le attività di progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Il responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre, sentito il RUP, individua fra i dipendenti dell'ente in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura inseriti nei programmi dell'amministrazione, un gruppo di lavoro a cui affidare le funzioni tecniche.

Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessaria integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;

La composizione del gruppo di lavoro è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, da parte del responsabile competente ad eseguire l'intervento, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per le funzioni tecniche.

Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve redigere una scheda operativa nella quale indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo;
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal responsabile. In caso di modifica o revoca dell'incarico assegnato, il responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato.

Art. 3 **(Funzioni ed attività oggetto degli incentivi)**

Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui al precedente articolo 2, riguardano le seguenti attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) esecuzione dei contratti pubblici;
- e) responsabile unico del procedimento;
- f) direzione dei lavori, ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- g) direzione dell'esecuzione;
- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo, il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- i) collaboratore tecnico, giuridico – amministrativo;

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016, n. 11, le attività di progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Restano, altresì, sempre esclusi dall'incentivo:

- le attività manutentive ordinarie e straordinarie, salvo quelle di particolare complessità (Corte dei Conti, sez. aut., 2/SEZAUT/2019/QMIG);
- gli affidamenti diretti di lavori, le procedure di acquisizione servizi e beni di consumo ordinari e comunque di importo inferiore ad euro 40.000 o di importo uguale o superiore qualora non preceduti dall'espletamento di una procedura comparativa;
- le acquisizioni di forniture effettuate con ordini diretti tramite il mercato elettronico (MEPA) e le acquisizioni di forniture affidate direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del Codice, qualora mancanti di progetto della prestazione;

Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, ultimo capoverso, limitatamente agli appalti di servizi e forniture l'incentivo può essere riconosciuto solo qualora venga nominato il Direttore dell'esecuzione previsto dall'articolo 111, comma 2, del Codice, diverso dal responsabile unico del procedimento.

Art. 4 **(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)**

Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre stazioni appaltanti.

I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della stazione appaltante a favore di altre stazioni appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla stazione appaltante beneficiaria della prestazione, alla stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della stazione appaltante dal personale di altre stazioni appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

Il compenso percepito nei casi regolati dai commi precedenti rientra nei limiti di cui al successivo articolo.

Quando la stazione appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto

dall'articolo 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza.

Art. 5 (Compatibilità e limiti di impiego)

I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre stazioni appaltanti.

Art. 6 (Approvazione e proprietà degli elaborati)

Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della stazione appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Art. 7 (Costituzione del fondo)

È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui al presente regolamento. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

- per un ammontare pari all'80%, da ripartire tra i soggetti di cui all'articolo 2, secondo i criteri dopo stabiliti
- per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 1. all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 2. all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 3. per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti

pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei lavori	percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2,0 %
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre 25.000.000	1,0 %

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei lavori	percentuale da applicare
fino ad euro 500.000	2,0%
oltre euro 500.000	1,5%

Negli appalti relativi a servizi o forniture, il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi delle linee guida ANAC n. 3/2016, paragrafo 10.2

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Art. 8

(Criteri di ripartizione del fondo)

Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

1. competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
2. tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
3. complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

La ripartizione delle risorse è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Art. 9

(Erogazione delle somme)

Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del responsabile del settore preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui al presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per le attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto

sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.

Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo, in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, dell'80% dopo il 61° giorno di ritardo.

Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura e, pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati nell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di cui ai commi precedenti, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il responsabile del settore contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo ed implementano la parte del fondo destinata alla innovazione.

Art. 10 (Coefficienti di riduzione)

Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte all'interno rimangono all'interno ed incrementano la quota del fondo destinata all'innovazione.

Art. 11 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

Il responsabile del settore competente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, stabilisce – su proposta del responsabile del procedimento – le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.

Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire tra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al responsabile del settore competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

- *per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione*, verifica della progettazione e affidamento, il responsabile da atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività e assume la determinazione di liquidazione;
- *per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione*, il responsabile del procedimento documenta al responsabile del settore lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività; il responsabile competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività sulla base della documentazione trasmessa dal responsabile del procedimento ed assume la conseguente determinazione di liquidazione;
- *per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità*, il responsabile del procedimento documenta al responsabile del settore competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività; il responsabile del settore competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti sulla base della documentazione ricevuta dal RUP ed assume la determinazione di liquidazione.

La determinazione del responsabile per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa al responsabile del settore risorse umane con l'attestazione:

1. delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;
2. dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o del lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
3. che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza, quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Art. 12 (Applicazione)

Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera d'invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie (art. 216, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 50/2016 e Corte dei Conti Lombardia nn.ri 185/2017 e 191/2017, Corte dei Conti Liguria n. 31/2019).

Art. 13 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

TABELLA 1***Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori***

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase verifica 20%	Fase affidamento 15%	Fase esecuzione 60%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	2%				2%
Responsabile del procedimento		7%	4%	9%	20%
Verifica progettazione		10%			10%
Direzione lavoro* (ivo incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				25%	25%
Collaudo/Certificatore regolare esecuzione**				10%	10%
Collaboratori tecnici	1,5%	1,5%		8%	11 %
Collaboratori giuridico – amministrativo***	1,5%	1,5%	2%	6%	11%
Centrale Unica di Committenza			11%		11%

* in caso si presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita

- Direttore lavori: 15%
- Direttore operativo: 5%
- Ispettore di cantiere: 5%

** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudo statico.

Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

*** Comprendono i collaboratori a supporto del Rup e delle altre figure.

TABELLA 2***Ripartizione del Fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni***

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase affidamento 25%	Fase esecuzione 70%	Totale
Responsabile della programmazione	3%			3%
Responsabile del procedimento		10%	15%	25%
Direttore dell'esecuzione			20%	20%
Verifica della conformità/Certificatore regolare esecuzione			10%	10%
Collaboratori tecnici **	1%	5%	8%	14%
Collaboratori giuridico – amministrativo**	1%	10%	7%	18%
Centrale Unica di Committenza		10%		10%
TOTALE				100%

**Comprendono i collaboratori a supporto del Rup e delle altre figure.

INDICE

- **Premessa**
- **Art. 1 - Oggetto e finalità**
- **Art. 2 - Soggetti interessati**
- **Art. 3 – Funzioni ed attività oggetto degli incentivi**
- **Art. 4 - Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti**
- **Art. 5 – Compatibilità e limiti di impiego**
- **Art.6 – Approvazione e proprietà degli elaborati**
- **Art.7 – Costituzione del fondo**
- **Art.8 – Criteri di ripartizione del fondo**
- **Art.9 – Erogazione delle somme**
- **Art. 10 – Coefficienti di riduzione**
- **Art.11 – Quantificazione e liquidazione dell’incentivo**
- **Art.12 – Applicazione**
- **Art. 13 – Entrata in vigore**
- **TABELLA 1 - *Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori***
- **TABELLA 2 - *Ripartizione del Fondo per l’acquisizione di servizi e la fornitura di beni***